

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la nomina e l'onorario dei capisezione militari  
(del 19 luglio 1957)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

La nomina e l'onorario dei capisezione militari sono attualmente regolati dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947. Questo decreto, proposto dal Consiglio di Stato dopo ripetute istanze degli interessati, innovava sostanzialmente sulla situazione precedente segnatamente per quanto si riferiva alla determinazione degli onorari — che competeva, prima, unicamente ai Comuni — e alla partecipazione dello Stato agli oneri relativi. In base alle norme introdotte nel 1947 la retribuzione dei capisezione militari non era più lasciata ai singoli regolamenti comunali ma stabilita in funzione della popolazione residente secondo le proporzioni minime seguenti, ritenuto in ogni caso un onorario annuale non inferiore al Fr. 50,—:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a) per i primi 200 abitanti        | Fr. 0,60 per abitante  |
| b) per gli ulteriori 200 abitanti  | Fr. 0,55 per abitante  |
| c) per gli ulteriori 400 abitanti  | Fr. 0,45 per abitante  |
| d) per gli ulteriori 200 abitanti  | Fr. 0,35 per abitante  |
| e) per gli abitanti oltre ai mille | Fr. 0,30 per abitante. |

Era inoltre attribuita a titolo di compenso la percentuale dell'8 % sull'incasso delle tasse militari.

A sua volta, lo Stato partecipava con un contributo a favore dei Comuni pari al 20 % degli onorari minimi anzidetti, ritenuto, per Comune, un minimo di Fr. 25,— e un massimo di Fr. 300,—. Per i Comuni montani e rurali in condizioni disagiate la percentuale di partecipazione dello Stato poteva salire sino al 40 %, non però oltre i Fr. 300,—.

Per quanto aveva attinenza con le responsabilità inerenti alla funzione di caposezione militare, il ripetuto decreto legislativo del 15 dicembre 1947 stabiliva, al suo art. 7, che gli stessi erano tenuti «personalmente responsabili per l'ordinario esercizio delle loro mansioni e in particolare per tutti gli atti ricevuti in consegna di fronte all'Autorità militare federale e cantonale».

Invocando in primo luogo la modificata situazione finanziaria, in rapporto all'aumentato costo della vita, il fatto — d'altra parte — che il caposezione militare lavora in effetti esclusivamente per il Cantone e per la Confederazione sotto la diretta sorveglianza del Comando di circondario e dell'Ufficio cantonale delle tasse militari e, infine, la necessità di alleviare gli oneri, specie dei piccoli Comuni, la Federazione cantonale dei capisezione militari presentò in data 22 gennaio 1957 un'istanza per una revisione delle norme più sopra rammentate. In particolare la Federazione chiedeva:

1. L'introduzione della seguente nuova scala per il calcolo degli onorari minimi:

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| — per i primi 300 abitanti                             | Fr. 1,10 per abitante |
| — da 301 a 600 abitanti                                | Fr. 0,90 per abitante |
| — da 601 a 1'000 abitanti                              | Fr. 0,70 per abitante |
| — oltre i 1'000 abitanti                               | Fr. 0,50 per abitante |
| ritenuto in ogni caso un onorario minimo di Fr. 100,—. |                       |

2. aumento della partecipazione dello Stato dal 20 al 50 %, con un minimo di Fr. 50,— e un massimo di Fr. 500,—.
3. riforma delle disposizioni relative alla responsabilità, nel senso che con i capi-sezione militari sono tenuti responsabili in solido anche i Municipi.

Se la richiesta di modificare le proporzioni per la determinazione degli onorari appare in sé senz'altro giustificata essendo innegabile che dal 1947 ad oggi si è verificato un aumento sostanziale nell'indice del costo della vita (162,8 a fine 1947, 176,8 a fine febbraio 1957), la domanda così come è stata formulata dalla Federazione dei capisezione militari appare tuttavia eccessiva poichè essa conduce, nel particolare settore delle retribuzioni, a un aumento dell'ordine dell'85 %. Affiancata poi dalla richiesta concernente l'aumento del contributo dello Stato a favore dei Comuni, essa si concreta, per il bilancio cantonale, in un maggior onere annuo di Fr. 42.650,— sull'importo risultante dal decreto legislativo del 1947, che salirebbe dagli attuali Fr. 15.000,— a franchi 57.650,—. Un sensibile maggior onere risulterebbe parimenti a carico dei Comuni.

Considerando quindi che si giustifica un migliore adeguamento degli stipendi dei capisezione all'attuale costo della vita, così come si giustifica un equo riconoscimento dei maggiori oneri di ufficio che derivano a questi funzionari dalla parziale attribuzione anche della vidimazione dei tiri fuori servizio, riteniamo di poter proporre una soluzione che conduca ad un aumento medio del 30 % degli onorari in discorso, sulla base della scala seguente :

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| — per i primi 200 abitanti                                                  | Fr. 0,80 per abitante (ora Fr. 0,60) |
| — da 201 a 400 abitanti                                                     | Fr. 0,70 per abitante (ora Fr. 0,55) |
| — da 401 a 800 abitanti                                                     | Fr. 0,60 per abitante (ora Fr. 0,45) |
| — da 801 a 1'000 abitanti                                                   | Fr. 0,50 per abitante (ora Fr. 0,35) |
| — oltre i mille abitanti                                                    | Fr. 0,45 per abitante (ora Fr. 0,30) |
| ritenuto in ogni caso un onorario annuo minimo di Fr. 100,— (ora Fr. 50,—). |                                      |

Un certo aumento della quota a carico dello Stato sembra pure debba essere ammesso, tenendo anche conto delle proposte che sorsero in sede parlamentare discutendosi l'attuale regolamentazione : un aumento dal 20 al 30 % con un minimo di Fr. 50,— (ora Fr. 25,—) e un massimo di Fr. 500,— (ora Fr. 300,—) appare tenere equamente conto della preoccupazione di alleggerire per quanto possibile l'onere che incombe ai Comuni senza purtuttavia trascurare la preoccupazione di mantenere entro proporzioni logicamente ammissibili la partecipazione dello Stato al compenso di persone che, quale sia il particolare carattere delle mansioni loro affidate, sono pur sempre funzionari comunali.

La proposta più sopra formulata rappresenta un maggior onere di circa Fr. 14.000,— per le finanze cantonali (Fr. 29.000,— annui di fronte agli attuali Fr. 15.000,—). La maggior partecipazione dello Stato avrebbe come risultato di esonerare completamente i piccoli Comuni da qualsiasi maggior aggravio a dipendenza dell'aumento degli onorari ; per i Comuni medi questo maggior onere sarebbe appena percettibile. Per i Comuni maggiori, salva qualche eccezione, non si verificherebbe nessun maggior onere effettivo in quanto la carica di caposezione militare, abbinata con altra funzione, è nella grandissima maggioranza dei casi contemplata nell'organico comunale e definita — anche per quanto concerne lo stipendio — dal regolamento comunale.

La domanda di revisione dell'art. 7 è giustificata sia dall'esperienza pratica sia dal decreto 29 settembre 1879 concernente « la necessità » di ritenere re-

sponsabili i Municipi per i versamenti delle tasse e delle multe esatte dai funzionari facenti parte dell'organizzazione militare.

Circa la validità delle nuove norme riteniamo opportuno che esse abbiano ad operare già per il corrente anno; la loro entrata in vigore dovrebbe pertanto essere fissata a contare dal 1. gennaio 1957, dato che nella maggioranza dei Comuni l'onorario ai capisezione militari è versato annualmente, verso il termine dell'anno civile.

Fatte queste premesse vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto che, oltre alle riforme sostanziali più sopra indicate, innova anche formalmente sul decreto del 1947 migliorandone la redazione e ordinandone più razionalmente la materia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Canevascini*

---

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la nomina e l'onorario dei capisezione militari

Autorità di  
vigilanza

### Art. 1

Il Dipartimento militare cantonale è autorità di vigilanza e di controllo sui capisezione militari.

Nomina-  
Modalità

### Art. 2

Il caposezione militare è funzionario comunale nominato dal Municipio a norma della legge organica comunale.

Fra più concorrenti, parimenti idonei alla carica, di regola è data la preferenza a chi riveste un grado militare.

La nomina è subordinata alla ratifica del Dipartimento militare cantonale. Quando motivi gravi lo giustificano, il Dipartimento può negare la ratifica. Contro la decisione del Dipartimento è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Rimozione  
dalla carica

### Art. 3

Durante il periodo di nomina il caposezione militare può essere rimosso, con il consenso del Dipartimento militare, solo per gravi demeriti o comprovati motivi di inettitudine.

Trascorso l'anno di prova e il quadriennio, il caposezione militare resta confermato in carica, se non si verificano motivi gravi. Sulla fondatezza dei motivi gravi l'interessato può interporre gravame entro 15 giorni dalla comunicazione della risoluzione municipale, secondo le norme della legge per le cause di amministrativo semplice.

Facoltà del  
Dipartimento

### Art. 4

Il Dipartimento militare può imporre al Municipio la revoca del caposezione militare che si dimostra incapace o manca ai propri doveri. Contro la decisione del Dipartimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Onorario

### Art. 5

La retribuzione del caposezione militare incombe al Comune. L'onorario minimo è stabilito in base alla popolazione di ordinaria residenza, risultante dal censimento federale in vigore, secondo la seguente tariffa:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a) per i primi 200 abitanti        | Fr. —,80 per abitante  |
| b) per gli ulteriori 200 abitanti  | Fr. —,70 per abitante  |
| c) per gli ulteriori 400 abitanti  | Fr. —,60 per abitante  |
| d) per gli ulteriori 200 abitanti  | Fr. —,50 per abitante  |
| e) per gli abitanti oltre ai 1'000 | Fr. —,40 per abitante. |

In ogni caso l'onorario non può essere inferiore ai Fr. 100,—. Il caposezione militare riceve, inoltre, l'8 % sull'incasso delle tasse militari, riservati i casi previsti dall'articolo seguente.

Trattenuta della  
percentuale

### Art. 6

L'8 % sull'incasso delle tasse militari resta al Comune quando la funzione di caposezione militare è prevista nell'organico comunale, con un onorario almeno pari a quello stabilito nell'articolo precedente.

#### Art. 7

Lo Stato versa ai Comuni il 30 % dell'onorario minimo previsto nell'articolo 5, ritenuto un minimo per Comune di franchi 50,— e un massimo di Fr. 500,—.

Contributo  
dello Stato

Ai Comuni montani e rurali che si trovano in situazione disagiata, tenuto conto del moltiplicatore d'imposta e di ogni altra condizione, il contributo dello Stato all'onorario del caposezione militare può essere aumentato fino al 50 %, ritenuto il sussidio massimo complessivo di Fr. 500,—.

Qualora più Comuni in situazione disagiata si riuniscano in consorzio per la nomina di un caposezione militare unico, l'onorario è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni consorziati.

In tal caso lo Stato versa il 50 % dell'onorario minimo.

#### Art. 8

Al Comune incombe la fornitura del materiale di cancelleria che non viene assegnato gratuitamente dal Cantone.

Materiale di  
cancelleria

Il Comune deve pure rifondere al caposezione militare le spese di trasferta per le chiamate ordinate dal Dipartimento militare o dal comandante di circondario.

Indennità

Il Municipio mette a disposizione del caposezione militare l'usciera comunale per facilitare i suoi compiti.

Obbligo di  
collaborare

#### Art. 9

Il caposezione militare è personalmente responsabile verso l'Autorità militare federale e cantonale dell'esatto esercizio delle sue incombenze e della conservazione dei documenti ricevuti in consegna.

Responsabilità  
del Caposezione

Il Municipio è tenuto ad accertarsi che tutti gli atti di servizio siano conservati dal caposezione militare con la massima cura e diligenza.

Doperi del  
Municipio

I Comuni e i caposezione militari rispondono in solido verso lo Stato per l'esazione delle tasse militari e il versamento all'Ufficio cantonale delle tasse militari.

Responsabilità  
solidale

#### Art. 10

In caso di impedimento o di assenza temporanea del caposezione militare, il Municipio deve provvedere alla supplenza e informare tempestivamente il Dipartimento militare. In caso di assenza prolungata, il Municipio è inoltre tenuto a prendere i provvedimenti necessari affinché i registri e gli atti d'ufficio siano ritirati e depositati alla sede municipale, in attesa di disposizioni dell'Autorità militare cantonale.

Supplenza

#### Art. 11

E' abrogato il decreto legislativo concernente la nomina e l'onorario dei capisezione militari del 15 dicembre 1947. Sono parimenti abrogate le norme contrarie e incompatibili contenute nei regolamenti comunali.

Disposizioni  
abrogative

#### Art. 12

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, ed entra in vigore il 1. gennaio 1958.

Entrata  
in vigore

